

Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229

PARTE II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità

Titolo II - Informazioni ai consumatori

Capo II - Indicazione dei prodotti

Articolo 6 -Contenuto minimo delle informazioni(1)

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; (2)
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. (3)

(1) Testo in vigore dal 1° marzo 2006

(2) L'efficacia della disposizione di cui alla presente lettera decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del presente provvedimento, in virtù dell'art. 31 bis, D.L. 30.12.2005, n. 273.

(3) La rubrica della parte cui il presente articolo appartiene è stata così modificata dall'art. 1 D.Lgs. 02.08.2007, n. 146, con decorrenza dal 21.09.2007